



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

IV Commissione  
consiliare permanente

**Il Presidente**

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e p.c. Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari  
permanenti I, VI, VII, VIII e XII

LORO SEDI

**Oggetto:** Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 247 del 21 gennaio 2026, concernente: **“Disposizioni modificative di leggi regionali”**. *Esame ai sensi dell'art.55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n.118 riunione del 29 aprile 2026, ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto, ed ha espresso a maggioranza dei presenti parere favorevole al testo assegnato, così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Crea, Colarossi** *in sostituzione di Mitrano, Maura, Neri, Palazzi, Sabatini e Tripodi*. Contrari i Consiglieri: **Ciarla e Nobili**.

Si trasmette, in allegato, il testo approvato, oggetto di coordinamento formale debitamente autorizzato dalla Commissione, composto da n. 23 articoli, ai fini del prosieguo dell'iter legis.

Marco Bertucci

Class.2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022  
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
MOD 05 SG 25.3.3



Via della Pisana, 1301 00163 Roma - Tel. 06 65932510

**Mail:** [IVcommissione@regione.lazio.it](mailto:IVcommissione@regione.lazio.it) **Pec:** [conv\\_4\\_comm@cert.consreglazio.it](mailto:conv_4_comm@cert.consreglazio.it)  
[www.consiglio.regione.lazio.it](http://www.consiglio.regione.lazio.it)

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 247**

**CONCERNENTE:**

**“DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI LEGGI REGIONALI”**

## SOMMARIO

**Art. 1** *Modifica all'articolo 14 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modifiche*

**Art. 2** *Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche*

**Art. 3** *Autorizzazione a Cotral S.p.A. alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con il comune di Roma Capitale per la riqualificazione dell'area del parcheggio di scambio intermodale adiacente alla Stazione di Montebello*

**Art. 4** *Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modifiche*

**Art. 5** *Modifica all'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativa alle procedure per il riconoscimento del diritto ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi di utilizzare le acque sotterranee demaniali*

**Art. 6** *Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei" e successive modifiche*

**Art. 7** *Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche*

**Art. 8** *Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche*

**Art. 9** *Modifica all'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio"*

**Art. 10** *Modifica alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro le mafie" e successive modifiche*

**Art. 11** *Modifica alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e successive modifiche*

**Art. 12** *Modifica alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio" e successive modifiche*

**Art. 13** *Modifica alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia” e successive modifiche*

**Art. 14** *Modifica alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio e successive modifiche*

**Art. 15** *Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche*

**Art. 16** *Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 concernente disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico e successive modifiche*

**Art. 17** *Modifica alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e successive modifiche*

**Art. 18** *Modifica alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche” e successive modifiche*

**Art. 19** *Modifica alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme” e successive modifiche*

**Art. 20** *Modifica alla legge regionale 11 febbraio 2026, n. 3 “Servizio di psicologia scolastica”*

**Art. 21** *Osservatorio regionale sulle Mutilazioni Genitali Femminili – MGF*

**Art. 22** *Clausola di neutralità finanziaria*

**Art. 23** *Entrata in vigore*

## **Art. 1**

*(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modifiche)*

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 4/2003 è sostituito dai seguenti:

“2. La richiesta di accreditamento, prevista nel comma 1, deve essere presentata annualmente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio, fatte salve motivate esigenze assistenziali adeguatamente documentate e supportate, tra l'altro, da dati epidemiologici e/o di fabbisogno territoriale in ragione delle quali, in corso d'anno, potrà essere prevista un'ulteriore finestra temporale di massimo trenta giorni, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione almeno trenta giorni prima dell'apertura della stessa, per l'acquisizione di ulteriori richieste di accreditamento, secondo i termini e le modalità che verranno fissati dal regolamento. L'istanza presentata oltre il termine fissato è ritenuta improcedibile.

2 *bis*. La Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sul numero delle richieste di accreditamento presentate, accolte, respinte e dichiarate improcedibili.”.

## **Art. 2**

*(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 34/1997 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL), a seguito di cattura di cani randagi, può predisporre la reimmissione dei cani sul territorio di provenienza. L'ASL individua nelle associazioni di protezione presenti nel territorio, anche su specifica richiesta di quest'ultime, i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei cani liberati. La reimmissione del cane è subordinata all'accertamento, da parte dell'ASL, della presenza dei dovuti trattamenti sanitari e dei preventivi interventi di sterilizzazione. Il cane reimpresso è identificato come cane di quartiere.”.

### **Art. 3**

*(Autorizzazione a Cotral S.p.A. alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con il comune di Roma Capitale per la riqualificazione dell'area del parcheggio di scambio intermodale adiacente alla Stazione di Montebello)*

1. Al fine di promuovere l'intermodalità e agevolare gli spostamenti nell'ambito dei servizi ferroviari e del trasporto pubblico locale di competenza regionale, Cotral S.p.A. è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d'intesa con il Comune di Roma Capitale per la realizzazione dell'intervento di pubblica utilità volto a riqualificare l'area del parcheggio di scambio localizzato lungo la via Flaminia e adiacente alla Stazione di Montebello della linea ferroviaria "Roma-Civita Castellana-Viterbo" e consentire la fruizione in sicurezza del parcheggio medesimo.

2. Per la realizzazione dell'intervento previsto al comma 1, Cotral S.p.A. provvede con risorse finanziarie proprie, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 4**

*(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche)*

1. All’articolo 4 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d *ter*) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“d *quater*) di navetta turistica.”;

b) dopo il comma 5 *ter* sono inseriti i seguenti:

“5 *ter* 1. Ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 ottobre 2015, n. 193 (Regolamento recante norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della “navetta turistica”) e successive modifiche, sono definiti servizi di navetta turistica, quelli svolti con veicoli atipici alimentati con motore elettrico isolato, finalizzati esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, con passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.

5 *ter* 2. Il servizio di navetta turistica avviene su itinerari predefiniti autorizzati dall’ente proprietario della strada, nel rispetto dei requisiti individuati dal d.m. 193/2015, nonché dei criteri e delle modalità definiti dal predetto ente, con la possibilità di introdurre limitazioni ai sensi dell’articolo 22, comma 5 *quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”.

## **Art. 5**

*(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativa alle procedure per il riconoscimento del diritto ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi di utilizzare le acque sotterranee demaniali)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 15/2025 sono inseriti i seguenti:

*“4 bis.* Per le nuove richieste di concessione di piccole derivazioni o modifica o rinnovo di quelle esistenti, ove il richiedente presenti uno studio idrogeologico asseverato dell'areale di riferimento, che attesti, sulla base dell'analisi dell'impatto causato dal prelievo e del valore ambientale del corpo idrico medesimo, che il prelievo proposto non alteri gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico di competenza dei corpi idrici sotterranei, la provincia o la Città Metropolitana di Roma Capitale rilascia una concessione temporanea a derivare della durata di due anni, previa verifica della compatibilità ambientale della derivazione alle direttive emanate dalla competente Autorità di bacino. La concessione temporanea è rinnovabile.

*4 ter.* La provincia o la Città Metropolitana di Roma Capitale, con il rilascio della concessione temporanea, prescrive obbligatoriamente il monitoraggio costante dello stato quantitativo del corpo idrico mediante l'installazione, a cura e spese del richiedente, di sistemi di misurazione dei livelli piezometrici. I dati del monitoraggio sono comunicati semestralmente all'Autorità concedente, la quale, ove ravvisi gravi rischi per l'equilibrio idrico, sospende l'autorizzazione a derivare con effetto immediato con contestuale comunicazione alla competente Autorità di bacino.

*4 quater.* Ai fini della razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche, per assicurare un consumo idrico sostenibile e il risparmio idrico, per le nuove richieste di concessione di piccole derivazioni o modifica o rinnovo di quelle esistenti, nelle aree comprese nel territorio di competenza del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, costituito ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, le suddette richieste, ove esistono le infrastrutture consortili, potranno essere presentate esclusivamente dal Consorzio unico o dai soggetti delegati alla gestione.”.

## **Art. 6**

*(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei” e successive modifiche)*

1. Alla l.r. 20/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La componente fissa, quantificata ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell’uso dell’acqua pubblica e successive modifiche, in coerenza con l’articolo 12, comma 1 *septies*, del d.lgs. 79/1999, è pari a trentasette euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione per ogni annualità ed è aggiornata, con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all’anno in cui è stato applicato l’ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.”;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4 *bis*. La prima rata della componente fissa del canone prevista nel comma 2 è corrisposta entro il 30 settembre e la seconda rata entro il 31 dicembre di ogni anno;

4 *ter*. La componente variabile del canone di concessione previsto nel comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il canone.”;

b) al comma 5 dell’articolo 23:

1) dopo le parole: “ed è aggiornato” sono aggiunte le seguenti: “, con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno,”;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti: “La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all’anno in cui è stato applicato l’ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.”.

## **Art. 7**

*(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)*

1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 *bis* dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“2 *bis*. La Regione contribuisce alla realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica nonché degli impianti pubblici di irrigazione previsti all’articolo 4, comma 1, lettera a) e a *bis*), dichiarati di preminente interesse regionale, mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 34, sulla base di convenzioni di gestione stipulate ai sensi dell’articolo 35.”;

b) la rubrica del Capo VII è sostituita dalla seguente: “*Affidamento ai consorzi di bonifica della realizzazione e manutenzione delle opere di difesa del suolo*”;

c) all’articolo 34:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione e le province, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ai sensi della presente legge, provvedono mediante affidamento ai consorzi di bonifica, secondo le modalità previste dall’articolo 35, alla realizzazione e manutenzione delle seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo:

a) opere e impianti di bonifica e di irrigazione previsti nell’articolo 8, comma 1, lettera a *bis*);

b) opere idrauliche previste all’articolo 9, comma 1, lettera a);

c) manutenzione dei corsi d’acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, previsti nell’articolo 9, comma 1, lettera d), per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell’articolo 31;

d) servizio di piena previsto nell’articolo 9, comma 1, lettera d), organizzato ai sensi dell’articolo 38.”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I consorzi di bonifica provvedono altresì, con oneri a carico della contribuenza che ne trae beneficio, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione previsti nell’articolo 9, comma 1, lettera b), non ricomprese tra quelle dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e a *bis*).”.

## **Art. 8**

*(Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29*

*“Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 29/1997 sono inseriti i seguenti:

“3 *bis*. Per gli interventi di cui agli articoli 36, 36 *bis* e 37 del d.p.r. 380/2001, nonché per le istanze di condono di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche, l'ente di gestione dell'area naturale protetta rilascia un parere al fine di verificare la compatibilità degli interventi con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche.

3 *ter*. Non è richiesto il rilascio di un nuovo nulla osta da parte dell'ente di gestione, previa comunicazione al medesimo ente, per gli interventi realizzati:

- a) con tolleranze costruttive ai sensi dell'articolo 34 *bis* del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;
- b) in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 34 *ter* del d.p.r. 380/2001.”.

## **Art. 9**

*(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38*

*“Norme sul governo del territorio”)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 38/1999 è aggiunto il seguente:

*“6 bis. Nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, nonché delle relative varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma e da progetti in variante, nonché degli strumenti urbanistici attuativi e delle relative varianti, in sede di procedura di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, possono essere proposte motivate precisazioni o adeguamenti delle perimetrazioni delle componenti dei Piani territoriali provinciali generali di cui al presente articolo. La conclusione positiva dei procedimenti di cui al primo periodo, unitamente all'approvazione dello strumento urbanistico o della relativa variante, comporta variante automatica alla componente del Piano territoriale provinciale generale interessata dalla motivata precisazione o dall'adeguamento della perimetrazione.”.*

## **Art. 10**

*(Modifica alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro le mafie” e successive modifiche)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: “gestione delle informazioni” sono aggiunte le seguenti: “, garantendo, nelle sedi operative, un sistema di monitoraggio continuo sull’efficacia delle tecnologie installate”.

## **Art. 11**

*(Modifica alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29*

*“Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche)*

1. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: “servizi sociali” è inserita la seguente: “, sicurezza”.

## **Art. 12**

*(Modifica alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” e successive modifiche)*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 7/2007 è inserita la seguente:

“d *bis*) favorire progetti di mediazione linguistica e culturale per il sostegno dei detenuti stranieri;”.

**Art. 13**

*(Modifica alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15*

*“Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” e successive modifiche)*

1. Al comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 15/2008 dopo le parole: “di cui all’articolo 83 del d.p.r. 380/2001,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione di quelli a bassa sismicità,”.

## **Art. 14**

*(Modifica alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio e successive modifiche)*

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 2/2017 è inserito il seguente:

### **“Art. 3 bis**

*(Soggetti promotori dei nuovi percorsi)*

1. Possono presentare domanda per il riconoscimento di nuovi cammini da includere nella RCL:

a) gli enti locali territorialmente interessati;

b) gli enti gestori delle aree naturali protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000;

c) gli enti del Terzo settore, in forma associata, con almeno uno degli enti di cui alle lettere a)

e b), interessati dal cammino, purché iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e i cui statuti prevedano, tra le finalità istituzionali, la promozione dei cammini e dei percorsi di cui alla presente legge.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.”.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 15 della l.r. 2/2017 alle disposizioni del presente articolo.

## **Art. 15**

*(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7*

*“Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche)*

1. All'articolo 3 della l.r. 7/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “i comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale,” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni, con una o più deliberazioni approvate con le procedure dell'articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987,”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono di competenza del consiglio comunale, fatta eccezione per i comuni a cui è stato conferito l'esercizio delle funzioni in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 67, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, per i quali le relative competenze sono della giunta comunale.”.

## **Art. 16**

*(Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 concernente disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12/2018 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:

“1 *bis*. La Regione promuove l'adozione volontaria di sistemi tecnologici avanzati, mediante l'impiego di sensori, dispositivi digitali e altre tecnologie per la rilevazione di parametri strutturali, ambientali e territoriali, finalizzati alla prevenzione, alla manutenzione e alla gestione dei rischi connessi alla stabilità strutturale e alla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, nonché alla sicurezza e alla gestione degli spazi pubblici.

1 *ter*. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 *bis*, la Regione favorisce lo sviluppo di reti integrate di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati, nell'ambito delle politiche regionali di innovazione urbana e sviluppo di modelli di *smart city*, nonché l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche multifunzionali presenti negli spazi pubblici, idonee all'installazione di dispositivi e sistemi utili alle attività di prevenzione dei rischi, sicurezza e gestione delle emergenze.

1 *quater*. La Giunta regionale definisce criteri e modalità operative, promuove il coordinamento con gli enti locali e l'integrazione con le piattaforme informative regionali e con i sistemi di protezione civile.”.

## **Art. 17**

*(Modifica alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e successive modifiche)*

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 10/2022, è aggiunta la seguente:  
“b *bis*) definisce, con apposita determinazione della direzione regionale competente in materia di salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità operative per la realizzazione dei percorsi di accompagnamento e di accesso facilitato per le persone con disabilità, nonché per l’accesso e la permanenza del familiare o del *caregiver* di riferimento, stabilendo, altresì, i termini, non superiori a dodici mesi, entro i quali le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale sono tenuti ad adeguarsi.”.

## **Art. 18**

*(Modifica alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche” e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 14/2023 e successive modifiche, è inserito il seguente:

“3 *bis*. Per consentire un innalzamento della qualità dei servizi e agevolare sia il raggiungimento che il mantenimento degli *standard* minimi di qualità previsti all’articolo 5, fermo restando il possesso dei predetti *standard* minimi al momento dell’inizio attività, le attività di supporto di cui al comma 3, con particolare riferimento a quelle indirizzate a favorire la costituzione di forme aggregate comprensive di reti di impresa, sono rivolte anche agli operatori di cui all’articolo 3 che ancora non abbiano presentato la SCIA ai sensi dell’articolo 7.”.

## **Art. 19**

*(Modifica alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme” e successive modifiche)*

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 7/2025 è aggiunta la seguente:  
“f bis) promuovere l'estensione dell'offerta di pasti senza glutine nei servizi di ristorazione collettiva presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento alle mense pubbliche e aziendali, al fine di garantire alle persone affette da celiachia condizioni di piena accessibilità e sicurezza alimentare.”.

## **Art. 20**

*(Modifica alla legge regionale 11 febbraio 2026, n. 3 “Servizio di psicologia scolastica”)*

1. Alla l.r. 3/2026 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

“b) contribuisce ad accrescere il benessere scolastico, come misura che incide anche sulla qualità delle relazioni educative nonché dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche;”;

b) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, dopo le parole: “gestione del dialogo con le famiglie” sono aggiunte le seguenti: “, sostenendo la corresponsabilità educativa.”;

c) al comma 1 dell’articolo 7 le parole: “sentiti il Comitato per il Servizio e” sono sostituite dalla seguente: “sentite”.

## **Art. 21**

### *(Osservatorio regionale sulle Mutilazioni Genitali Femminili - MGF)*

1. La Regione, nel rispetto delle competenze regionali in materia di tutela della salute e in conformità alle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e creare una base informativa affidabile per orientare le politiche regionali, istituisce, presso la direzione regionale competente in materia di salute, l'Osservatorio regionale sulle Mutilazioni Genitali Femminili (MGF), di seguito denominato Osservatorio, quale struttura tecnico-consultiva permanente di monitoraggio, ricerca e coordinamento delle politiche regionali di prevenzione e contrasto delle MGF.

2. L'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Regione, ha durata triennale e opera a titolo gratuito. L'Osservatorio è composto da:

- a) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di salute, con funzioni di coordinamento;
- b) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di politiche sociali;
- c) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di pari opportunità;
- d) un rappresentante dell'Ordine dei medici e dell'Ordine degli psicologi del Lazio per ciascuna provincia;
- e) un rappresentante delle associazioni dei migranti maggiormente rappresentative;
- f) due esperti in materia giuridica o socio antropologica individuati dalla Giunta regionale.

3. Alle sedute dell'Osservatorio possono partecipare, anche su richiesta, gli Assessori competenti in materia di politiche sociali e sanità o loro delegati, nonché i rappresentanti delle aziende sanitarie locali (ASL) specialisti in ginecologia, pediatria, ostetricia o medicina di comunità.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario della direzione regionale competente in materia di sanità.

5. L'Osservatorio, in particolare:

- a) effettua sul territorio monitoraggi relativi al fenomeno delle MGF anche tramite raccolta e analisi dei dati forniti dalle ASL, dai consultori e dai servizi sociali;
- b) effettua una mappatura dei servizi sanitari e sociali attivi nella prevenzione, nella presa in carico e nel supporto psicologico e sociale delle donne e delle minori a rischio o vittime di MGF;
- c) collabora con la Giunta regionale nella elaborazione di linee di indirizzo e protocolli operativi per le ASL, le strutture ospedaliere, i consultori e i servizi sociali, finalizzati all'intercettazione precoce, alla protezione e al supporto delle persone;

- d) collabora con la Giunta regionale nella promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione da rivolgere alle comunità interessate;
- e) supporta la programmazione regionale svolgendo attività di studio, ricerca e analisi sul contesto regionale e sulle dinamiche socioculturali connesse al fenomeno;
- f) redige il rapporto annuale sullo stato delle MGF nel Lazio da trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionale.

6. L'Osservatorio, ai fini del proprio funzionamento, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dal proprio insediamento.

**Art. 22**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 23**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.